



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

(Provincia di PAVIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 Reg. Delib.

OGGETTO : Modifiche ed integrazioni al regolamento per l'assegnazione del contributo per la prima infanzia.

L'anno **2013** addì **17** del mese di **APRILE** alle ore 21.00 nella sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Risultano:

N°	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	RATTI Francesco	X	
2	PIROVANO Adriano	X	
3	CARMINATI Diego	X	
4	GARZA Stefano	X	
5	CARAMASCHI Franco	X	
6	STURINI Deborah	X	
7	SCARDILLO Nicola	X	
Totale N.		7	

Partecipa il Segretario Comunale **VISCO Dr. Maurizio**

Il Sig. **Dr. RATTI Francesco** assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto segnata all'ordine del giorno.

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha adottato, nell'ambito delle politiche di sostegno alla famiglia e alla prima infanzia, un regolamento per l'erogazione di contributi per la prima infanzia con deliberazione di Consiglio Comunale n 16 del 25.06.2002;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'esperienza fino ad oggi maturata ha fatto emergere aspetti soprattutto positivi, ma ha anche messo in evidenza la necessità di modificare ed integrare il regolamento;

RILEVATO per tali motivi di modificare gli artt. 4, 5, 8 e 9 del regolamento, come evidenziato;

Articolo 4 Requisiti per l'accesso ai contributi

1. La domanda di contributo economico per le finalità di cui sopra è prevista a favore dei nuclei familiari residenti ed effettivamente dimoranti da almeno anni uno, compresi i cittadini comunitari ed extracomunitari in regola col permesso di soggiorno, con prole nata nell'anno finanziario di riferimento, sia questa legittima, naturale riconosciuta, in affidamento temporaneo o in adozione e con figli fino ai tre anni compiuti nell'esercizio finanziario di riferimento.
2. I contributi possono essere concessi in favore dei cittadini che ne hanno fatto richiesta e in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento, in un'unica soluzione annuale e sarà calcolato sulla base delle disponibilità dello stanziamento di bilancio annuale, suddiviso per il numero delle richieste valide ed in base ai giorni di effettiva spettanza.

Articolo 5 Modalità di calcolo della misura del contributo

1. La determinazione della misura del contributo viene ottenuta mediante la suddivisione dello stanziamento di bilancio per il numero dei richiedenti aventi diritto.
2. Il contributo annuo massimo erogabile per beneficiario non potrà superare Euro 2000,00.
3. Il contributo è comunque concesso sulla base dei mesi di effettiva residenza degli aventi diritto.
4. Il contributo è ammissibile per ogni infante fino ad un massimo di tre per ogni nucleo familiare.
5. Il contributo avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, scaduto il termine di residenza minima effettiva prevista all'art. 4 comma 1.

Articolo 8 Concessione del contributo

1. Entro la fine del mese di gennaio dell'anno successivo il Responsabile del servizio, in coordinamento dell'assessorato ai servizi sociali, provvederà alla compilazione dell'elenco delle richieste valide. Dopo di che, su proposta del responsabile del servizio, la Giunta Comunale adotterà il relativo provvedimento, in ordine alla concessione e alla misura del contributo che presuppone anche l'accettazione da parte del beneficiario del successivo comma 2
2. L'elenco dei beneficiari, in deroga ad ogni disposizione della normativa vigente, sarà reso pubblico all'Albo Pretorio on line del Comune e, in caso in cui il contributo annuo superi i 1000,00 Euro, nella sezione trasparenza - Amministrazione Aperta del sito internet comunale.

Articolo 9 Perdita del beneficio

1. Le domande hanno validità fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento o fino alla perdita dei requisiti richiesti per l'emissione del contributo.
2. In caso di emigrazione fuori dal Comune di Gravellona Lomellina il contributo viene erogato fino al giorno in cui avviene l'emigrazione. Il trasferimento di residenza in altro Comune dovrà essere tempestivamente comunicata agli uffici comunali entro 7 giorni con compilazione di apposito modulo.
In caso di mancata comunicazione di avvenuto trasferimento ad altro Comune, previo accertamento d'ufficio, le quote spettanti saranno calcolate sino alla data dell'accertamento effettuato e le quote eventualmente già indebitamente percepite dovranno essere restituite.
3. Sono casi di perdita del beneficio il mancato pagamento di tributi comunali (ICI, TARSU, Sanzioni Amministrative, Sanzioni relative alle violazioni del Codice della strada, altri tributi comunali) e qualsiasi altra morosità nei confronti del Comune.

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Dopo una breve discussione, in cui è intervenuto il consigliere Scardillo che ha evidenziato che il contributo viene erogato a pioggia e sarebbe necessario l'utilizzo dell'indicatore ISEE nella presentazione delle domande, in quanto il contributo dovrebbe essere erogato a chi ne ha più bisogno e il consigliere Sturini, che propone di sospendere la discussione di questo punto in riferimento a quanto presentato alla precedente interpellanza. A entrambe ha risposto il Sindaco, comunicando che l'Amministrazione Comunale ha scelto di non applicare l'indicatore ISEE e di dare il contributo a tutti, pubblicando l'elenco dei beneficiari all'albo pretorio on line comunale.

Con voti n. 5 favorevoli e n. 2 contrari (Sturini e Scardillo “non siamo d'accordo sull'erogazione a pioggia del contributo ma siamo favorevoli al contributo in se' stesso”) su n. 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per i motivi e le ragioni di cui sopra, le modifiche ed integrazioni degli artt. 4,5,8 e 9 del regolamento per l'erogazione dei contributi per la prima infanzia, di seguito riportate:

Articolo 4 Requisiti per l'accesso ai contributi

1. La domanda di contributo economico per le finalità di cui sopra è prevista a favore dei nuclei familiari residenti ed effettivamente dimoranti da almeno anni uno, compresi i cittadini comunitari ed extracomunitari in regola col permesso di soggiorno, con prole nata nell'anno finanziario di riferimento, sia questa legittima, naturale riconosciuta, in affidamento temporaneo o in adozione e con figli fino ai tre anni compiuti nell'esercizio finanziario di riferimento.
2. I contributi possono essere concessi in favore dei cittadini che ne hanno fatto richiesta e in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento, in un'unica soluzione annuale e sarà calcolato sulla base delle disponibilità dello stanziamento di bilancio annuale, suddiviso per il numero delle richieste valide ed in base ai giorni di effettiva spettanza.

Articolo 5 Modalità di calcolo della misura del contributo

1. La determinazione della misura del contributo viene ottenuta mediante la suddivisione dello stanziamento di bilancio per il numero dei richiedenti aventi diritto.
2. Il contributo annuo massimo erogabile per beneficiario non potrà superare Euro 2000,00.
3. Il contributo è comunque concesso sulla base dei mesi di effettiva residenza degli aventi diritto.
4. Il contributo è ammissibile per ogni infante fino ad un massimo di tre per ogni nucleo familiare.
5. Il contributo avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, scaduto il termine di residenza minima effettiva prevista all'art. 4 comma 1.

Articolo 8 Concessione del contributo

1. Entro la fine del mese di gennaio dell'anno successivo il Responsabile del servizio, in coordinamento dell'assessorato ai servizi sociali, provvederà alla compilazione dell'elenco delle richieste valide. Dopo di che, su proposta del responsabile del servizio, la Giunta Comunale adotterà il relativo provvedimento, in ordine alla concessione e alla misura del contributo che presuppone anche l'accettazione da parte del beneficiario del successivo comma 2
2. L'elenco dei beneficiari, in deroga ad ogni disposizione della normativa vigente, sarà reso pubblico all'Albo Pretorio on line del Comune e, in caso in cui il contributo annuo superi i 1000,00 Euro, nella sezione trasparenza – Amministrazione Aperta del sito internet comunale.

Articolo 9 Perdita del beneficio

1. Le domande hanno validità fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento o fino alla perdita dei requisiti richiesti per l'emissione del contributo.
2. In caso di emigrazione fuori dal Comune di Gravellona Lomellina il contributo viene erogato fino al giorno in cui avviene l'emigrazione. Il trasferimento di residenza in altro Comune dovrà essere tempestivamente comunicata agli uffici comunali entro 7 giorni con compilazione di apposito modulo.
In caso di mancata comunicazione di avvenuto trasferimento ad altro Comune, previo accertamento d'ufficio, le quote spettanti saranno calcolate sino alla data dell'accertamento effettuato e le quote eventualmente già indebitamente percepite dovranno essere restituite.
3. Sono casi di perdita del beneficio il mancato pagamento di tributi comunali (ICI, TARSU, Sanzioni Amministrative, Sanzioni relative alle violazioni del Codice della strada, altri tributi comunali) e qualsiasi altra morosità nei confronti del Comune.

1. Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000,

- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA:

PARERE FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (VISCO dr. Maurizio)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RATTI Dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

N. Reg. Pubbl.

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 19.04.2013 al 03.05.2013.

Gravellona Lomellina, lì 19.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta esecutiva il _____ ai sensi:

- Art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- Art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dichiarazione di immediata eseguibilità, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio